

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3377/90 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 1990

che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1252/90 della Commissione, dell'11 maggio 1990, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3086/90⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU n. L 295 del 26. 10. 1990, pag. 37.